



ALLEGATO SCARICHI 1

N. Rep. 182/2025

Oggetto: Ditta Società Agricola La Fortezza degli Ulivi di Stabile Rosaria Società Semplice - Istanza Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59. - Autorizzazione agli Scarichi di acque reflue ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del DPR 59/2013 e art. 124 del D. Lgs. 152/2006.

PREMESSO che la ditta Società Agricola La Fortezza degli Ulivi di Stabile Rosaria Società Semplice (P.Iva 03965580545), con sede legale in Todi (PG), fraz. Collevaenza, voc. Torre n. 57/P/1, con istanza presentata al SUAPE del Comune di Todi e pervenuta alla Regione Umbria al prot. n. 159777 del 25/08/2025 e successive integrazioni acquisite al prot. n. 233982 del 28/11/2025 e prott. n. 234508 e 235020 del 01/12/2025, ha chiesto l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per l'insediamento sito in Comune di Todi (PG), fraz. Pian di San Martino, voc. La Valle (Foglio n. 58 part.lla n. 78, 839, 106);

CONSIDERATO che, nella sopra citata istanza, è ricompresa la richiesta di autorizzazione allo scarico e contestuale dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 9, comma 1 e comma 2 lett. a) della D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627, delle acque reflue provenienti dai servizi igienici di n. 2 edifici ubicati al Foglio n. 58 part.lla n. 78, destinati a conservazione, presentazione, esposizione e vendita dei prodotti aziendali con consistenza 2 AE, e confluenti in corpo idrico superficiale (fossetto campestre con recapito finale al fosso Pizzalone) previo trattamento con filtro percolatore aerobico ad uscita bassa con volume del filtro di 0.85 mc ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 58 particella n. 106 del Comune di Todi;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, recante "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale" a norma dell'art.23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012 (G.U. n. 124 del 29/05/2012 S.O. n. 42/L), in vigore dal 13 giugno 2013;

VISTO il D.Lgs. del 03/04/2006, n. 152 recante norme in materia ambientale e in particolare l'art. 124 relativo alla disciplina del rilascio e del rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi;

VISTA la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;



ACCERTATO che l'istanza presentata dalla ditta Società Agricola La Fortezza degli Ulivi di Stabile Rosaria Società Semplice è completa di tutta la documentazione prevista e necessaria e che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio, ai sensi dell'art. 3 comma 1) lett. a) del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e dell'art. 124 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, alla ditta Società Agricola La Fortezza degli Ulivi di Stabile Rosaria Società Semplice (P.Iva 03965580545), con sede legale in Todi (PG), fraz. Collevalenza, voc. Torre n. 57/P/1, dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (fossetto campestre con recapito finale al fosso Pizzalone) delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici di n. 2 edifici ubicati al Foglio n. 58 part.IIIa n. 78, destinati a conservazione, presentazione, esposizione e vendita dei prodotti aziendali con consistenza 2 AE, previo trattamento con filtro percolatore aerobico ad uscita bassa con volume del filtro di 0.85 mc ubicato su terreno distinto in Catasto al Foglio n. 58 particella n. 106 del medesimo Comune, secondo i documenti ed elaborati progettuali depositati in atti, con le seguenti prescrizioni:

1) PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE:

- a) Per la costruzione dell'impianto devono essere rispettati criteri, metodologie e norme tecniche impartiti dal Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento, con Delibera 04/02/1977 e, per quanto applicabile, la Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627;
- b) La fossa Imhoff dovrà essere dimensionata sulla base della consistenza dell'insediamento, con comparto di sedimentazione di circa 40÷50 litri/AE e compartimento del fango di 180÷200 litri/AE e dovrà essere posta distante almeno 1 metro dai muri di fondazione dei fabbricati e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile con disposizione planimetrica tale da rendere agevoli le operazioni di estrazione dei fanghi;
- c) Il filtro percolatore aerobico dovrà essere dimensionato sulla base della consistenza dell'insediamento e dovrà rispettare i criteri/parametri dimensionali di cui al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 7 maggio 2019 n. 627 (filtro percolatore a medio-basso carico, con volume specifico non inferiore a 0,15 mc/AE, oppure fattori di carico non superiori a 0,40 Kg BOD/mc giorno). Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni di cui al punto b);



- d) Il filtro percolatore aerobico ad uscita bassa deve essere provvisto all'uscita di una fossa Imhoff o una vasca a 2/3 scomparti sifonati, come previsto al punto 5 della Tabella 11 allegata alla D.G.R. 627/2019. Per l'ubicazione valgono le stesse prescrizioni di cui al punto b);
- e) durante la realizzazione dell'impianto, munirsi di fotografie ed eventuali elaborati grafici delle opere eseguite;
- f) Trasmettere alla Regione Umbria, alla fine dei lavori di esecuzione dell'impianto fognario, la comunicazione di fine lavori e dichiarazione di conformità delle opere eseguite, secondo la modulistica reperibile al link: <https://www.va.regione.umbria.it/aua>, corredata di documentazione fotografica ed elaborati grafici di aggiornamento;

2) PRESCRIZIONI GESTIONALI:

- a) Mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento delle acque reflue ed il pozzetto di ispezione e controllo ubicato a monte dello scarico;
- b) Garantire il deflusso delle acque trattate nel corpo idrico recettore, al fine di evitare ristagni delle stesse. Lo scarico di acque reflue in corpo idrico superficiale, oltre che al rispetto delle normative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, non deve provocare inconvenienti igienico-sanitari quali lo sviluppo di odori, il ristagno di acqua e la proliferazione di insetti;
- c) Garantire la corretta manutenzione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque reflue secondo quanto previsto dalla ditta costruttrice, nonché dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04 febbraio 1977 e dalla Direttiva tecnica in materia di scarichi acque reflue approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2019 n. 627, e comunicare tempestivamente alla Regione Umbria e ad ARPA Umbria, Dipartimento territoriale Umbria Nord, Distretto Todi-Marsciano ogni eventuale anomalia dello stesso;
- d) Consentire ispezioni, verifiche e controlli, in qualsiasi giorno e periodo dell'anno, agli Enti di controllo;
- e) I rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto dovranno essere asportati a mezzo ditta autorizzata e i relativi documenti di trasporto dovranno essere conservati per tre anni dalla data di rilascio;



Regione Umbria

Giunta Regionale

3) PRESCRIZIONI GENERALI:

- a) Qualora si intenda effettuare una modifica al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o in esercizio, provvedere ad inviare all'Autorità competente AUA la comunicazione oppure l'istanza di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del DPR 59/2013.

La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, in relazione alla gravità dell'infrazione, la diffida ad eliminare le irregolarità entro un termine stabilito, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione (art. 130).

F.to L'istruttore tecnico
(Dott.ssa Monia Velloni)